

## TI\_GERICHTE 11.2002.61 vom 14. Mai 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-05-14, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.2002.61](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2002.61)

FR: TI\_GERICHTE 11.2002.61 du 14 mai 2002

IT: TI\_GERICHTE 11.2002.61 del 14 maggio 2002

### Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

### Volltext

Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 05.07.2002 11.2002.61

Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 05.07.2002 11.2002.61

Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 05.07.2002 11.2002.61

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 11.2002.00061 Lugano 5 luglio 2002 /rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani segretaria: Chietti Soldati, vicecancelliera sedente per statuire nella causa \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_ (nullità di decisioni assembleari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione dell'11 febbraio 2002 da \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, e \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ ( ) (patrocinati dall'avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_) Contro Centro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ ( ) (patrocinati dall'avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_) e \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (patrocinato dall'avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_); giudicando ora sul decreto del 14 maggio 2002 con cui il Segretario assessore ha parzialmente accolto, in luogo e vece del Pretore, una domanda di provvedimenti cautelari presentata dagli attori; esaminati gli atti, posti i seguenti punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'appellazione del 27 maggio 2002 presentata dall'associazione Centro \_\_\_\_\_ contro il decreto cautelare emesso il 14 maggio 2002, in luogo e vece del Pretore, dal Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1; 2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili. Ritenuto in fatto: che il 12 gennaio 2002 si è tenuta a Lugano l'assemblea dei soci fondatori dell'associazione Centro \_\_\_\_\_; che l'11 febbraio 2002 \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ hanno convenuto l'associazione, oltre a \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, affinché la citata assemblea fosse dichiarata nulla, rispettivamente fosse annullata; che, pedissequamente alla petizione, gli attori ha chiesto l'adozione di misure cautelari, in particolare la sospensione delle risoluzioni n. 8, 9 (recte: 12) e 10 (recte: 13) prese dall'assemblea; che alla discussione cautelare del 1° marzo 2002 \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ hanno contestato la loro legittimazione passiva e si sono opposti, unitamente all'associazione Centro \_\_\_\_\_, alla domanda cautelare; che, relativamente alla procedura cautelare, tutte le parti hanno offerto mezzi di prova; che per contro, non essendovi prove da assumere sulla legittimazione passiva, le parti hanno proceduto seduta stante alla discussione finale; che con ordinanza sulle prove del 2 maggio 2002 il Segretario assessore ha ammesso il richiamo di un incarto dalla Pretura stessa e ha respinto le altre prove, citando le parti alla discussione finale sulla cautelare del 13 maggio successivo; che le parti hanno rinunciato alla discussione finale; che, statuendo il 14 maggio 2002 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha respinto l'azione nei confronti di \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ per carenza di legittimazione passiva, sospendendo provvisoriamente le decisioni n. 8 e 9 (recte: 12) prese dall'assemblea il 12 gennaio 2002; che contro il giudizio impugnato, nella misura in cui costituisce un decreto cautelare, l'associazione Centro \_\_\_\_\_ Internazionali è insorta con un appello del 27 maggio 2002 in cui chiede, previa concessione dell'effetto sospensivo, di respingere l'istanza; che con decreto del 6 giugno 2002 la presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo; che nelle loro osservazioni del 19 dicembre 1997 2002 \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ propongono di respingere l'appello e di confermare il giudizio impugnato; e considerando in diritto: che nella fattispecie il Segretario assessore ha statuito simultaneamente sia sull'eccezione di legittimazione passiva sia sull'istanza cautelare presentata dagli attori; che l'appello in esame riguarda il giudizio impugnato nella sola misura in cui esso costituisce un decreto cautelare, escluso il rigetto della petizione nei confronti di \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_; che l'appellante censura la mancata assunzione delle prove da essa offerte e contesta l'esistenza dei requisiti per l'emanazione di misure cautelari; che in linea di principio una parte ha diritto all'assunzione delle prove offerte, ma l'autorità può rinunciare ad assumere quei mezzi istruttori il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di rilievo (“apprezzamento anticipato delle prove”: DTF 124 I 211 consid. 4, 122 V 162 consid. 1d, 121 I 306 consid. 1b, 106 Ia 162 consid. 2b); che l'autorità non è tenuta perciò a esperire tutte le prove notificate dalle parti ma, qualora intenda rifiutarle (in tutto o in parte), deve indicare perché queste risulterebbero superflue o inidonee a recare chiarimenti di rilievo (DTF 119 Ib 492 consid. 5b/bb con rinvii); che, in concreto, nell'ordinanza del 2 maggio 2002, il Segretario assessore aveva respinto le prove richieste “per i motivi che verranno indicati al più tardi nel decreto cautelare”; che tuttavia nel decreto impugnato non figura il minimo cenno ai motivi per cui le prove non sono state ammesse; che l'atto in rassegna è quindi carente di motivazione sul tema delle prove notificate; che tale motivazione è indispensabile, sia perché occorre conoscere quali ragioni hanno indotto il magistrato a respingere la richiesta, sia perché l'appellante deve spiegare poi nel ricorso i motivi per cui l'apprezzamento anticipato del giudice non resisterebbe alla critica; che, invero, l'appellante non evoca in modo esplicito un difetto di motivazione, ma qualora la carenza di requisiti formali comporti la nullità dell'atto – come in concreto – il vizio dev'essere rilevato d'ufficio (art. 142 cpv. 2 CPC); che, ciò posto, il decreto impugnato va dichiarato nullo e gli atti rinviati al primo giudice perché motivi il rifiuto di assumere le prove notificate dalle parti (art. 326 lett. a CPC); che le spese e le ripetibili del presente giudizio seguono soccombenza degli attori, i quali hanno postulato a torto la reiezione

dell'appello (art. 148 cpv. 1 CPC); vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia:  
1. L'appello è accolto, il decreto impugnato è dichiarato nullo e gli atti sono rinviati al Segretario assessore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 150.– b) spese fr. 50.– fr. 200.– sono posti solidalmente a carico di \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, che rifonderanno alla controparte, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 800.– complessivi per ripetibili di appello. 3. Intimazione a: – avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_; – avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_; – avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.